

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Oggetto: Convenzione per l'erogazione di servizi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con la presente convenzione tra

UGDCVR (Unione Giovani Dottori Commercialisti di Verona); con sede in Stradone San Fermo n. 20, 37121 Verona (VR), codice fiscale 93284210239, P. IVA 04653280232, in persona del Presidente dott. Andrea Pitondo nato a Verona il 31 agosto 1985 e residente in [REDACTED] n. 30, codice fiscale [REDACTED]

e

SIC.E.FORM. SRL, con sede legale in Viale dei Caduti 68, 37045 Legnago (VR), P.IVA/C.F. 04166770232 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Zeno Giarola.

premesso che:

- **SIC.E.FORM. SRL** è una società che eroga servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- **UGDCVR** L'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Verona è un'associazione senza scopo di lucro che aderisce all'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con finalità quelle di rinsaldare fra i giovani dottori commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà; studiare i problemi della categoria; facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario; promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare la professione di Dottore Commercialista.

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Collaborazione tra **SIC.E.FORM. SRL** e **UGDCVR** è destinata a proporre agli associati dell'associazione o ai loro clienti servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione, documentazione sicurezza, sorveglianza sanitaria, privacy, DVR, etc.).

ART.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

In particolare; l'attività di formazione e relativi obblighi annessi è regolamentata dalla seguente normativa di seguito citata:

- articolo 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i. denominato "Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011;
- Articolo 73 comma 5 "individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i. denominato "Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Accordo Stato Regioni 22/02/2012;

- Articolo 45 e 46 “Primo Soccorso e Prevenzioni Incendi” del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i. denominato “Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

ART. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI

Nell’adempimento dell’incarico, SIC.E.FORM. SRL deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell’incarico in oggetto, appaiono idonei ad assicurare la piena soddisfazione del cliente. Per lo svolgimento dell’attività di formazione oggetto del presente contratto, SIC.E.FORM. SRL, azienda operativa affiliata ad ASSOIMPRESE, potrà avvalersi di aziende, tecnici interni e professionisti esterni, dallo stesso ritenuti in possesso di attitudini e capacità adeguate all’espletamento dell’attività di cui in oggetto.

Si precisa che, in qualità di professionisti facenti parte di SIC.E.FORM. SRL, il Dott. Luciano Giarola, Dott. Zeno Giarola, Dott. Federico Favazza e Dott. Giacomo Saggiaro sono docenti formatori per le tematiche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in quanto rispettano uno o più requisiti indicati all’interno del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 GU n.65 del 18 marzo 2013.

L’attività di formazione in materia di sicurezza potrà essere svolta direttamente presso la sede del Cliente e/o presso le aule di formazione di SIC.E.FORM. SRL site in Legnago e Verona.

ART. 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il materiale didattico (registri, dispense, test di verifica apprendimento) di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato da SIC.E.FORM. SRL, costituisce proprietà intellettuale di SIC.E.FORM. SRL, che è responsabile dei contenuti e dell'utilizzo.

Negli attestati dei corsi di formazione verrà riportato anche il logo di **UGDCVR**.

ART. 5 – CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

SIC.E.FORM. SRL è una società che eroga servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Documento di Valutazione Rischi (DVR), formazione rivolta ai lavoratori, assunzione incarico RSPP esterno, gestione della sicurezza nei cantieri, piani di emergenza ed evacuazione, piano di sicurezza per manifestazioni ed eventi, Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, attività di consulenza in tema privacy (GDPR).

Tutto ciò premesso, si conviene che **SIC.E.FORM. SRL**, tramite la sottoscrizione della presente convenzione, erogherà per conto di **UGDCVR**, ed in via non esclusiva, servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

SIC.E.FORM. SRL riserverà a **UGDCVR** un importo scontato del 20% per tutti i corsi di formazione indicati nel documento **“ALLEGATO I-Listino prezzi corsi formazione UGDCVR – Sic.E.Form_2023”**.

SIC.E.FORM. SRL riserverà a **UGDCVR** un importo scontato del 20% per tutti gli altri servizi di sicurezza sul lavoro elencati precedentemente.

SIC.E.FORM SRL si occuperà di predisporre tutto il materiale (registri, attestati e test di verifica apprendimento) e gestirà interamente il corso di formazione facendo ricorso ai propri mezzi/opere.

Sarà di competenza di SIC.E.FORM SRL provvedere alla corretta archiviazione e conservazione dei documenti riguardanti i corsi di formazione presso la propria Sede.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare e a trattare come riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.

ART. 7 - DURATA

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della sua stipula e decade automaticamente al termine di un anno. In ogni caso le attività progettuali con essa sottoscritte possono eccedere detto termine, tramite tacito rinnovo da parte di entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano a rivederne contenuti e formulazioni alla luce delle eventuali modifiche normative e dell'esperienza maturata, anche mediante la stipula di atti aggiuntivi.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, mediante preavviso con comunicazione scritta da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi e dei servizi di consulenza già avviati.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per eventuali controversie si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi integrazione o modifica della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi.

Il presente atto si compone di n .3 pagine e di n. 1 allegati.